



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
 III Unità Operativa – Scuola Secondaria II grado

Rieti, 31.07.2017

IL DIRIGENTE

- VISTO il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTE le leggi 68/99, 104/92, 143/04, 296/06 e 167/09;
- VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-17;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTA la legge del 25 febbraio 2016, n. 21 con la quale è disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
- VISTO il proprio D.D. prot. n. 6648 del 06.09.2016 relativo alla pubblicazione degli elenchi graduatorie ad esaurimento personale docente di ogni ordine e grado, aggiornati per l'a.s. 2016/17 e successivi Decreti di integrazione degli elenchi per la scuola Infanzia e Primaria;
- VISTO il D.M. N. 400 del 12 giugno 2017, riguardante le operazioni di carattere annuale per l'aggiornamento delle GaE valevoli per il triennio 2014/17;
- CONSIDERATO che, ulteriori provvedimenti cautelari, emessi dal G.O. del Tribunale di Rieti, pervenuti alla data odierna e citati a fianco di ogni istante, hanno accolto la richiesta di inserimento dei ricorrenti, in possesso del diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/02, nonché del Diploma di Licenza Linguistica e/o Progetto Brocca, nelle graduatorie ad esaurimento Scuola Infanzia e Primaria per il triennio 2014/17;
- VISTO il proprio D.D. prot. n. 01 del 04.01.2016 relativo all'inserimento per la cl. conc. A030 della docente ricorrente Paolucci Cristina, in ottemperanza all'Ord. C.S. n. 5659/2015;
- CONSIDERATO il giudizio emesso dal G.O del Tribunale di Rieti con la sentenza n. 89 del 2017 a seguito del ricorso presentato dalla ricorrente Tabellone Eugenia in possesso del Diploma di Maturità Magistrale conseguito in data 17 luglio 1991 presso l'Istituto Magistrale Statale di Avezzano;
- VISTE le Sentenze n. 152 e 153 del 25.05.2017 del G.O. del Tribunale di Rieti che ha accolto il ricorso dei ricorrenti diplomati Magistrale entro l'a.s. 2001/2002 per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento scuola infanzia e primaria per il triennio 2014/17;

DISPONE

- Art.1) – Sono pubblicate in data odierna le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado per l'a.s. 2017/18, di cui agli elenchi allegati, forniti dal SIDI parte integrante del presente provvedimento.

- Art.2) - Le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE, a tempo indeterminato e determinato, del personale docente SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA per l'a.s. 2017/2018, sono integrate mediante l'inserimento **a pieno titolo** dei docenti **ricorrenti come da elenco allegato 1**, che è parte integrante del presente provvedimento, con il punteggio a fianco indicato.
- Art. 3) - Gli inserimenti in graduatoria, a **“pieno titolo” per i restanti ricorrenti di cui all'allegato 1**, sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio di merito, con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all'esito del giudizio di merito.
- Art. 4)- L'eventuale nomina, per gli aspiranti inseriti non definitivamente a pieno titolo, deve riportare la clausola risolutiva “con riserva e fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito”, mentre l'iscrizione con riserva “T” non permette la stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia, così come previsto dall'art. 6 c. 6 del D.M. 235/2014.
- Art. 5) – Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultassero inseriti i docenti ricorrenti di cui all'allegato 1, devono trasferire manualmente la posizione dell'aspirante dalla 2^a alla 1^a fascia, assegnando il punteggio ivi indicato.
- Art. 6) – I docenti ricorrenti che non risultassero in nessuna fascia a livello nazionale, possono presentare il mod. B, allegato al D.M. 353/2014, con le modalità descritte all'art. 7. lett. B) p. 7, effettuando la scelta esclusivamente di n. 10 istituzioni scolastiche, che provvederanno all'inserimento manuale, non essendo attualmente possibile l'inserimento al Sidi.

Il presente provvedimento, avente carattere definitivo, è immediatamente esecutivo.

Avverso allo stesso possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente, come indicato all'art. 11 c.6 del D.M 235/2014.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ambito Territoriale www.usprieti.gov.it sezione albo istituzionale online.

IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993*